REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

FEASR

REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	***REG UE 1305/2013, Art. 21, 25***
codice misura	**8** Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	**8.5** Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali
codice tipo intervento	**8.5.1.** Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste
Autorità di gestione	*Direzione AdG FEASR e Foreste*
Struttura responsabile di misura	*Direzione AdG FEASR e Foreste*

Testo coordinato alla DGR n. 1157 del 6/08/2019

PSR VENETO 2014-2020

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

INDICE

1. Descrizione generale ... 113

1.1. Descrizione tipo intervento ... 113
1.2. Obiettivi ... 113
1.3 Ambito territoriale di applicazione ... 113
2. Beneficiari degli aiuti ... 113

2.1 Soggetti richiedenti ... 113
2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti ... 113
3 Interventi ammissibili ... 114

3.1 Descrizioni interventi ... 114
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi ... 114
3.3 Impegni a carico del beneficiario ... 115
3.4 Vincoli e durata degli impegni ... 115
3.5 Spese ammissibili ... 115
3.6 Spese non ammissibili ... 116
3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi ... 116
3.8 Requisiti obbligatori ... 116
4 Pianificazione finanziaria ... 116

4.1 Importo finanziario a bando ... 116
4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto ... 116
4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa ... 116
4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni ... 116
4.5 Riduzioni e sanzioni ... 116
5 Criteri di selezione ... 117

5.1 Criteri di priorità e punteggi ... 117
Condizioni ed elementi di preferenza ... 118
6 Domanda di aiuto ... 118

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto ... 118
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto ... 118
7 Domanda di pagamento ... 119

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento ... 119
7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento ... 119
8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari ... 120

9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR ... 120

10 Informazioni, riferimenti e contatti ... 121

11 ALLEGATI TECNICI ... 122

11.1 Allegato tecnico – Definizioni ... 122
11.2 Allegato tecnico – Progetto di taglio ... 122
11.3 Allegato tecnico – Protocollo di georeferenziazione ... 122

ALLEGATO B DGR nr. 835 del 19 giugno 2019

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Il presente tipo intervento finanzia investimenti selvicolturali, di natura straordinaria, finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste, attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo. Tali investimenti, possono essere attuati, tramite l'esecuzione di uno o più investimenti quali: le cure colturali, i diradamenti e la riceppatura, l'avviamento ad alto fusto, la rinaturalizzazione di formazioni forestali, il recupero di soggetti arborei anche singoli e delle formazioni degradate, il rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento.
L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.
Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44517 "Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste".

1.2. Obiettivi

Focus Area 5E: "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio regionale del Veneto, limitatamente alle zone boscate come definite dalla normativa vigente.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti privati proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati:

- Soggetti privati
- Associazioni o consorzi di privati
- Regole

Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR 296 del 15/03/2016.
b. Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.
c. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.
d. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo

46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

e. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.
f. I soggetti richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3 Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

Investimenti selvicolturali, di natura straordinaria, finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo.

Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati all'aumento della resilienza:
- cure colturali;
- rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di investimento;
- recupero di soggetti vulnerabili anche singoli e delle formazioni degradate.

Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati all'aumento del pregio ambientale:
- rinaturalizzazione di formazioni forestali.

Sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati all'aumento del potenziale di mitigazione delle foreste:
- avviamento ad alto fusto dei cedui;
- normalizzazione della composizione del bosco;
- diradamenti;
- riceppature.

Tali interventi, possono essere attuati tramite l'esecuzione di uno o più investimenti.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
b. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo, abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
c. Gli interventi devono avere carattere di straordinarietà "una tantum", perciò sul medesimo sito e con le medesime finalità non deve essere finanziato lo stesso investimento prima di 10 anni e comunque una sola volta nel periodo di programmazione. I medesimi investimenti finanziati nella precedente programmazione sono ammessi al finanziamento solo se è terminato il periodo vincolativo all'epoca prescritto.
d. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 e deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
e. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
f. Tutti gli investimenti devono essere a macchiatico negativo.
g. Gli investimenti, anche al di sotto delle soglie di legge (art. 23 LR 52/78), devono essere supportati da progetto di taglio approvato dall'Autorità Forestale competente territorialmente, la quale si esprime anche in merito a:

- consistenza dell'investimento in relazione alla massa da asportare, sia principale che secondaria, e agli altri interventi previsti (es. rinfoltimento, riceppatura, ecc.) con riferimento alla natura del medesimo, ossia al fatto che trattasi di investimento volto al miglioramento della resilienza del pregio ambientale e del potenziale di mitigazione delle foreste
- valore del prezzo di macchiatico che deve essere negativo,
- compatibilità dell'investimento medesimo con le previsioni del Piano di Riassetto Forestale,
- stato di validità del Piano di Riassetto Forestale.

h. Georeferenziazione dei soggetti vulnerabili interessati dall'investimento da effettuarsi secondo le indicazioni riportate allegato tecnico 11.3.
i. La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,1 ciascuno.
j. Non sono ammessi:
    i. investimenti nei castagneti da frutto in attualità di coltura (Riferimento DGR 1319/2013),
    ii. gli investimenti a macchiatico positivo (es. lotti boschivi classici),
    iii. le operazioni di innesto.

Il criterio di ammissibilità, di cui alla lettera d) deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par.3.4.

a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita
b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.
c. Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
d. Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

a. A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di durata pari a 3 anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR per gli investimenti non produttivi.
b. Nel soprassuolo oggetto di intervento, una volta ultimato il periodo vincolativo, sono ammessi ulteriori successivi interventi selvicolturali ordinari (es. lotto boschivo).

3.5 Spese ammissibili

a. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi".
b. Le prestazioni di lavoro volontarie non retribuite sono ammissibili secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR; il relativo importo non può eccedere la quota della spesa ammessa a carico del beneficiario.

3.6 Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:

a. spese per esecuzione di investimenti nei castagneti da frutto in attualità di coltura;
b. spese per esecuzione di investimenti a macchiatico positivo (es. lotti boschivi classici);
c. spese relative ad operazioni di innesto.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi che coincidono con i termini per la richiesta di saldo, sono ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando è pari a 5.000.000,00 €.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammessa.
La spesa massima ammissibile è pari a 6.500 €/ha.
Nel caso di investimenti di recupero di soggetti vulnerabili anche singoli è stabilita la spesa massima ammissibile di 10.000 €/ha. La spesa massima ammissibile di 10.000 €/ha si applica solo nel caso in cui l'intervento consista nell'esclusivo recupero di soggetti vulnerabili; nel caso in cui sulla medesima superficie si effettuino interventi misti (es. recupero di soggetti vulnerabili associati ad altri interventi come cure colturali, ecc.) la spesa massima ammissibile è fissata in 6.500 €/ha.
La spesa deve essere determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 10.000,00 €, fino ad un importo massimo di 100.000,00 €. Tuttavia, nel caso di investimenti di recupero di soggetti vulnerabili anche singoli la spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 5.000,00 euro.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale

esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5 Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.
Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 8.5.1.1: Aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali

Criterio di priorità 1.1	**Punti**
1.1.1 Investimento ubicato in foreste a maggiore sensibilità stazionale	Max 50

Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione dell'investimento con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella 1 allegata al bando T.I. 8.4.1. La tabella considera come svantaggio stazionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune e come svantaggio strutturale l'indice di densità viaria silvopastorale; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 4 parametri. Lo svantaggio stazionale approssima il maggiore rischio di degrado connesso alla riduzione della resilienza delle foreste.
Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Criterio di priorità 1.2	**Punti**
1.2.1 Investimento ubicato in Area interna	5

Criterio di assegnazione
Si applica ad investimenti ubicati in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.
Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Criterio di priorità 1.3	**Punti**
1.3.1 Investimento ubicato in Comuni a bassa naturalità	5
1.3.2 Investimento ubicato in Comuni a media-bassa naturalità	3
1.3.3 Investimento ubicato in Comuni a media-alta naturalità	1

Criterio di assegnazione
Si applica agli investimenti ubicati nei Comuni di collina (base ISTAT) classificati in base ai dati della carta forestale, elencati in tabella 2 allegata al bando T.I. 8.4.1.
Nel Comune di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento.

Criterio di priorità 1.4	**Punti**
1.4.1 Aree colpite dal Ciclone VAIA	20

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'investimento insista su Comuni soggetti ad un significativo svantaggio stazionale legato ai danni connessi al ciclone VAIA (27 ottobre / 5 novembre 2018) ed in cui il danno abbia interessato una superficie boscata superiore ad 80 ha. Nel Comune di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'investimento (vedasi tabella 3 allegata al bando T.I. 8.4.1).

2) Principio di selezione 8.5.1.2: Aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000, ecc.)

Criterio di priorità 2.1	**Punti**
2.1.1 Investimento ubicato in Aree della Rete Natura 2000, Parchi/Riserve, Aree protette	5

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli investimenti localizzati in:
- SIC o ZPS
- Parchi/Riserve e Aree protette come definite dalla LR 40/1984, o nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi come definito dalla Legge 394/1991, art. 9, co. 8-bis e s., e ss.mm.ii..

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

3) Principio di selezione 8.5.1.3: Aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione Forestale Sostenibile)

Criterio di priorità 3.1	**Punti**
3.1.1 Investimento localizzato in boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	5

Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito in presenza di superficie oggetto di investimento ≥ 50% ricadente in foreste certificate da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC, ecc.).

4) Principio di selezione 8.5.1.4: Approccio associativo

Criterio di priorità 4.1	**Punti**
4.1.1 Associazione /consorzio di proprietari privati di foreste o Regole	5

Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito a associazioni/consorzi di proprietari privati di foreste o Regole.

Criterio di priorità 4.2	**Punti**
4.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5

Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità eventualmente richiesto: "Investimento localizzato in boschi con certificato di GFS": copia certificato di GFS in corso di validità.
b. Atti progettuali, come indicato in allegato 11.2, comprensivi di computo metrico estimativo.
c. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, deve allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA.

d. Nel caso in cui l'investimento ricada su superfici di proprietà di più soggetti diversi dal richiedente, il richiedente deve allegare atto di assenso all'intervento sottoscritto dai soggetti proprietari, secondo le indicazioni di AVEPA.
e. Per i Consorzi, le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
f. Per le Associazioni o i Consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo.
g. Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della L.R. 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale e la previsione di piano dell'investimento selvicolturale oggetto di richiesta di contributo.
h. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.
i. Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
j. Progetto di taglio, di cui all'allegato 11.2, approvato da parte dell'Autorità Forestale competente territorialmente o dall'Ente Parco qualora competente in materia forestale (Ente Parco Colli Euganei), la quale si esprime anche in merito agli aspetti di cui al punto g) paragrafo 3.2, completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente, approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 della PMPF, autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).[14]

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera h) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
La documentazione relativa ai punti i) ed j), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa pena la non ammissibilità della domanda. Alla domanda deve essere comunque allegata, pena la non ammissibilità, la richiesta di approvazione del progetto di taglio, riportante la data di presentazione all'Autorità Forestale competente (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC) ed il progetto di taglio medesimo.[15]

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio, implica la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA).

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

[14] Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019
[15] Sostituzione testo apportata con DGR n. 1157 del 6/08/2019

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono descritti ai punti successivi:

a. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, contabilità finale, planimetria quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, qualora pertinente.
c. Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia.

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.
A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.)
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché

proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG Feasr e Foreste Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795419 – Fax 041/2795494
email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it
PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it
Sito internet : http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
Sito PSR: https://psrveneto.it
Portale Piave: http://www.piave.veneto.it

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
email: organismo.pagatore@avepa.it;
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it/

11 ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico – Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

a) "**Bosco**" definizione di cui al D.Lgs 34/2018 art. 4 e ss.mm.ii " Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

b) "**Valore di macchiatico**" è il prezzo di macchiatico da riportare nel progetto di taglio e/o nel capitolato tecnico per l'utilizzo delle piante di cui alla DGR N. 69/1997 per la fustaia e alla DGR n.1578/1979 per il ceduo. Tale prezzo corrisponde al valore delle piante in piedi ovvero alla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati e le spese necessarie per la trasformazione; il prezzo di macchiatico risulta negativo qualora il guadagno ricavato dal taglio sia inferiore alle spese sostenute.

c) "**Soggetto ecologicamente vulnerabile**" Soggetti innestati di Castagno (*Castanea sativa*) che presentano classe diametrica maggiore o uguale a 25 cm (compresa tra i 22,5 e i 27,5 cm ad 1,30 m di altezza).

11.2 Allegato tecnico – Progetto di taglio

Progetto di taglio redatto secondo le disposizioni vigenti in materia forestale riportante anche gli aspetti di cui al punto g) del paragrafo 3.2 "Condizioni di ammissibilità degli interventi", approvato dall'Autorità Forestale competente, la quale si esprime in merito ai rispettivi contenuti. Il progetto di taglio deve essere accompagnato dalla descrizione degli interventi, riportante la finalità (aumento della resilienza, aumento del pregio ambientale, aumento del potenziale di mitigazione delle foreste) e la scelta dei relativi investimenti da attivare tra quelli indicati dal paragrafo 3.1 "Descrizione degli interventi", e dalla mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento. L'approvazione e le eventuali modifiche/integrazioni del progetto di taglio devono essere presentate entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda. Ai soli fini dell'istruttoria forestale, inoltre il progetto di taglio deve essere integrato con i seguenti elementi:

1. georeferenziazione dell'area interessata dall'investimento secondo il protocollo di cui all'allegato 11.3
2. analisi economico finanziaria dettagliata del prezzo di macchiatico
3. richiesta di taglio per i soprassuoli non pianificati (PMPF, DGR 1252/2004)
4. preventiva autorizzazione alla conduzione della martellata su base planimetrica (aree campione) secondo le disposizioni della DGR 2734/2012
5. indicazione della massa principale e secondaria da prelevare
6. riferimenti in merito allo stato di validità del piano di riassetto forestale se presente
7. solo nel caso di investimenti volti al recupero di soggetti ecologicamente vulnerabili, il progetto di taglio deve includere la georeferenziazione dei soggetti individuati.

11.3 Allegato tecnico – Protocollo di georeferenziazione

Per la georeferenziazione dei soggetti vulnerabili si adotti.

- il sistema di riferimento spaziale ROMA – Monte Mario 40 fuso ovest.
- il formato file vettoriale: shape file, dxf, kml
- il formato file raster: tiff, ecw.

La localizzazione dei soggetti vulnerabili sarà prodotta su cartografia CTR in scala 1:5000.